

TRIBUNALE DI Caltagirone
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Decreto di sequestro preventivo

Il giudice dr. Salvatore Acquilino

Letti gli atti del procedimento penale n.1564/2012, nei confronti di:

-Givannetti Francesco Maria, nato a Monterotondo il 9.2.1953;
-Parisi Adriana, nata a Lentini il 24.2.1946;
-Leonardi Giuseppe, nato a Paternò il 21.1.1944;
-Valenti Concetta, nata a Niscemi il 27.1.1954;
-Puglisi Carmelo, nato a Catania il 6.10.1959;
-Condorelli Maria Rita, nata a Catania il 23.5.1977;
indagati per i reati previsti e puniti dall'art. 44 1° co.lett.c)T.U.6.6.2001 n.380,181,c.1,142 e 146 d.lgs 24/2004, meglio descritti nella allegata richiesta di sequestro preventivo depositata dal P.M.

Letti gli atti allegati alla richiesta medesima.

Ritenuto che questa appare pienamente giustificata dalle risultanze investigative, compiutamente esposte dal P.M nella sua richiesta, , che qui si intende trascritta, e alla cui motivazione, condivisa da questo GIP, si rinvia, come motivazione del presente provvedimento.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'opera intrapresa appare priva di valida autorizzazione e quindi abusiva ed illegittima, in quanto, oltre ad insistere in area soggetta a vincolo paesaggistico e caratterizzata da divieto di nuove edificazioni, è comunque priva del nulla osta del comune di Niscemi, il quale ha, in sede di autotutela, revocato il precedente nulla osta rilasciato per l'opera quando l'area in cui questa ricadeva era classificata come zona B) e non ha rilasciato un nuovo, necessario nulla osta dopo che, in seguito a nuova ripermimetrazione, a cura della Regione Sicilia, l'area in cui si vuole eseguire l'opera , è stata classificata come zona A), per la quale è prevista una assoluta inedificabilità.

Ritenuto che a carico degli indagati sussistono elementi dai quali emerge la commissione dei reati ipotizzati dal Pubblico Ministero;

Ritenuto che pertanto sussistono le condizioni di applicabilità previste dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p.;

Poiché sussiste il pericolo che la libera disponibilità della costruzione abusivamente intrapresa dagli indagati per la realizzazione del Sistema di Comunicazioni per utenti mobili, denominato M.U.O.S. in territorio di Niscemi, possa aggravare le conseguenze del reato, in quanto consentirebbe la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione della opera.

Visti art. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p.

Dispone

il sequestro preventivo delle opere in corso di costruzione, costituenti la Stazione di radiocomunicazione,

denominato M.U.O.S., all'interno della "Riserva Naturale Orientata, denominata Sughereta di Niscemi.

Nomina custode dell'opera sequestrata il Colonnello Pilota Dario Missaglia, Comandante Base Aeronautica Militare di Sigonella.

Dispone che il presente decreto sia trasmesso in duplice copia al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta per l'esecuzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Caltagirone 4-10-2012

Il G.I.P.
Dr. Salvatore Acquilino

Acquilino

05-10-10/13.20

N. 1564/2012 R.G.N.R. Mod. 21

1250/12 CUP

DOCT. ACY.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- artt. 321 c. 1 c.p.p. -

Al Giudice per le Indagini Preliminari
Sede

Il Procuratore della Repubblica,

- Visti gli atti del proc. pen. indicato in epigrafe, a carico di GIOVANNETTI Francesco Maria, nato a Monterotondo, il 9.2.1953;
- PARISI Adriana, nata a Lentini il 24.2.1946;
- LEONARDI Giuseppe, nato Paternò, il 21.1.1944;
- VALENTI Concetta, nata a Niscemi il 27.11.1954;
- PUGLISI Carmelo, nato a Catania, il 6.10.1959;
- CONDORELLI Maria Rita, nata a Catania, il 23.5.1977;

Sottoposti ad indagine

in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 181, comma 1, t.u. d.lgs. n. 24 del 2004 e succ. mod., in relazione al disposto di cui agli artt. 142 lett. f) e 146 d. lgs. n. 24 del 2004 e succ. mod. e 44 lett. c) d.p.r. n. 380 del 2001, perché, in concorso fra loro e con altri soggetti non ancora identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza la prescritta autorizzazione assunta legittimamente o in difformità di essa, eseguivano e facevano eseguire i lavori per la realizzazione di un sistema di Comunicazioni per Utenti Mobili, denominato M.U.O.S., Mobile User Objective System, presso la Stazione Naval Radio Transmitter Facility (NRTF), lavori insistenti su beni paesaggistici, all'interno della riserva naturale orientata denominata Sughereta di Niscemi, area A, di inedificabilità assoluta, in Sito di Interesse Comunitario (SIC) in violazione delle prescrizioni di cui al decreto istitutivo della Riserva naturale e del regolamento inerente. In Niscemi, aprile maggio 2012 e tuttora in permanenza.

Ritenuto che i presupposti per il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 c.p.p., sono, com'è noto, il *fumus boni iuris*, e il *periculum in mora*;

1.Premessa

Riguardo al primo dei profili considerati, va notato come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente affermato che (Cass., Sez. V, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi Gori e altro. Rv.

241632, v. anche Corte cost., ord. n. 153 del 2007) non basta la semplice astratta configurabilità del reato, ma si deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, ancorché non occorra la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo la presenza di elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato.

Nel caso in specie, la sussistenza del reato, come rubricato, è conclamata da una serie di elementi, come appare evidenziato in maniera incontrovertibile dalla nota 1/37 Aliquota CC e 42 Aliquota P.M. del 30.4.2012, con allegati, in atti, oltreché dalle relazioni di consulenza tecnica a firma ing. Giaquinta.

Il proc. pen. trae origine dalla C.N.R. del Comune di Niscemi in data 14.9.2011. Sulla stessa veniva conferita una prima delega di indagini, mediante acquisizione di atti e documenti. Successivamente, venivano svolti ulteriori accertamenti con sopralluoghi tecnici e rilievi foto planimetrici. In sostanza, emergeva che sull'area del demanio statale, ramo difesa Aeronautica, ubicata catastalmente ai f. 83 e 84 del territorio di Niscemi, ricadente all'interno della riserva naturale orientata (R.N.O.) "Sughereta" di Niscemi, venivano realizzate opere costituite dal Sistema denominato M.U.O.S., Mobile User Objective System, Sistema di comunicazione per utenti mobili presso la Stazione Naval Radio Transmitter Facility (NRTF), a sua volta ricadente nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) contrassegnato dal n. ITA05007. Sughereta di Niscemi. Si tratta di una stazione di radiocomunicazioni all'interno di un'area recintata, compresa nella base militare "Naval Radio Transmitter Facility. La Base fa capo al Comando della Marina Militare Americana di Sigonella. Il progetto prevede l'installazione di tre antenne paraboliche di circa 18 m. di diametro, circondate da altre antenne temporanee di servizio più piccole, che saranno smantellate a fine lavori. Le tre basi delle antenne hanno forma tronco piramidale con una base esagonale con il lato di circa m. 3,52 con una superficie di circa 32 mq e una cubatura totale di circa 197,00 mc. I manufatti dovranno essere realizzati in cemento armato fino all'esterno con pittura al quarzo plastico, gli elementi accessori metallici, come le scale e le passerelle sono previste in acciaio zincato mentre le porte in metallo predefinito.

I lavori vennero approvati dal Ministero della Difesa con nota del 31 ottobre 2006, nella quale si precisava che i progetti "dovranno essere conformi alla normativa tecnica italiana e che prima della messa in funzione del sistema deve essere garantito e certificato che le emissioni (elettromagnetiche) rientrino nei parametri stabiliti dalle vigenti leggi italiane.

Il progetto prevede, anzitutto, la realizzazione di n. 3 antenne paraboliche di circa m. 18 di diametro, circondate da altrettante antenne temporanee di minori dimensioni, da utilizzare durante la fase di realizzazione delle antenne temporanee. Prevede, inoltre, una serie di manufatti di servizio e, segnatamente, la costruzione di un edificio "tecnico", con elementi prefabbricati, della superficie di mq. 239, un fabbricato per radiocomunicazioni RAF, della superficie di mq. 168, un serbatoio idrico in conglomerato cementizio della capacità di 285 mc. con una superficie in pianta di mq. 114, destinato all'impianto antincendio, una cabina elettrica di trasformazione con 2 gruppi elettrogeni a motori diesel, una batteria di 3 serbatoi per gasolio ciascuno della capacità di mc. 23, un impianto a rete, idrico, elettrico e comunicazioni, collegati ed alimentati dalla base NRTF della marina Militare USA, a mezzo di appositi cavidotti e condotte interrato, lungo la recinzione dell'area è prevista la realizzazione dell'impianto di illuminazione e una rete di telecamere di sorveglianza.

Al momento non è dato conoscere esattamente le generalità del committente dei lavori che comunque è un ufficiale addetto al Comando Sud Ovest Europa Asia di Napoli della Marina Americana, i sigg.ri HOWARD Eric e LE BLANC Robert sono i tecnici di riferimento del committente, mentre a tutt'oggi il Governo americano non ha fornito alcuna informazione circa le generalità del committente dei lavori, mentre il direttore dei lavori è l'ing. LEONARDI GIUSEPPE, e le imprese esecutrici, una di Catania e una di Vicenza, sono rispettivamente la società LAGECO s.r.l., e la GEMMO s.p.a., le quali hanno dato vita all'A.T.I., con la LAGECO s.r.l. mandante, mentre VALENTI Concetta e PUGLI Carmelo sono i rappresentanti legali delle imprese

subappaltatrici dei lavori, la PIAZZA CALCESTRUZZI di Niscemi e la C.R. IMPANTI di Motta S. Anastasia.

Il 9 settembre 2008, si tenne la conferenza di servizi richiesta dalla U.S. Navy ai sensi della legge regionale n. 6 del 2001, art. 122, e rilasciava parere favorevole all'esecuzione del progetto, gli organismi presenti erano l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, precisamente il Dipartimento regionale Territorio e Ambiente, la Soprintendenza dei Beni culturali di Caltanissetta, l'Ispettorato Regionale Forestale di Caltanissetta, ente gestore della Riserva, il Comune di Niscemi, la stessa U.S. Navy e il 41° stormo Sigonella, l'UPA di Caltanissetta, IL DRU-Servizio 10, ed infine l'US Navy e 41° Stormo di Sigonella. Il Comune di Niscemi concesse il proprio nulla osta, sebbene con una serie numerosa di prescrizioni, l'UPA di Caltanissetta espresse parere favorevole con la prescrizione di installare idranti anti-incendio lungo la strada tagliafuoco. L'ing. Graziano, dell'amministrazione militare dichiarò che i lavori previsti erano una *"continuazione delle attività già in essere nell'area"*, infatti preesiste una stazione di comunicazione radio, ma è dubbio che le nuove opere possano essere una continuazione delle precedenti, si tratta di una nuova stazione radio, e al riguardo basterebbe riflettere sull'enorme divario della scala delle frequenze fra l'esistente (46 Khz) e il nuovo sistema, che trasmetterà a 31 Ghz, pari a 31 milioni di khz (pag. 19 della relazione di consulenza del 27.7.2012, con conseguente aumento delle radiazioni. Nessuna motivazione sulla compatibilità dell'opera con la tipologia del vincolo all'epoca esistente, vale a dire l'inclusione nella Zona B) del decreto istitutivo della Riserva. Nella predetta Zona, dove ricadeva il terreno su cui doveva essere realizzata l'opera, erano possibili, all'epoca, soltanto gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 l.reg. n. 71/1978, vale a dire manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di opere preesistenti, nonché eventuali mutamenti di destinazione d'uso degli immobili oggetto dei relativi interventi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade e sentieri, realizzazione di elettrodotti, acquedotti, previo nulla osta dell'assessorato regionale. L'art. 4 del decreto istitutivo prescrive una serie numerosa di divieti, fra cui la demolizione e ricostruzione di immobili, l'esercizio di attività industriale, la caccia, la distruzione di vegetali di ogni tipo. Non può assolvere all'onere della motivazione l'inciso che si legge nel verbale di sopralluogo istruttorio del 6.6.2008, laddove si afferma testualmente *"non si ritiene che la realizzazione del sistema di comunicazioni utenti mobili (MUOS) nel sito Radio US Navy di Niscemi possa avere impatto negativo, sotto il profilo ecologico e paesaggistico, con l'ambiente circostante, risultano, quindi, compatibile con le finalità di conservazione del SIC "Sughereta di Niscemi"*.

In data 28.2.2008, il 41° Stormo dell'Aeronautica militare di Sigonella aveva richiesto l'autorizzazione per un nuovo impianto di "mitigazione dei problemi di erosione superficiale e protezione dagli incendi nell'area della postazione radiotrasmettenti di Niscemi e SIC ITA050007, con risagomatura delle scarpate dei terrapieni delle due antenne, realizzazione di canalette a cielo aperto per intercettare le acque superficiali, recinzione dell'area interessata, realizzazione di un impianto idrico con finalità antincendio". Il progetto ricevette il parere favorevole della Soprintendenza con prescrizioni, nonché il nulla osta del Comune di Niscemi. Si tratta, però, di un altro progetto.

Il 20.2.2009, il Comune di Niscemi avviava il procedimento di revoca in autotutela del precedente nulla osta e in data 17.12.2009 interveniva la determina dirigenziale con cui veniva annullato il nulla osta rilasciato dal Comune il 9.9.2008, ritenendo necessario e opportuno il riesame della proposta progettuale sia per quanto riguardava la valutazione dell'art. 5 d.p.r. n. 357 del 1997, ma anche e principalmente per le valutazioni a riguardo delle onde elettromagnetiche (richieste agli interessati e mai pervenute all'ente). Quindi, l'annullamento era determinato da due profili, il primo di carattere valutativo ambientale, il secondo di carattere sanitario. Il primo profilo si basava sulla circostanza che, dopo l'adozione del P.R.G., da parte del Comune di Niscemi, l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente aveva prescritto l'acquisizione della valutazione di incidenza ambientale, e nelle more l'assoluta inedificabilità della zona. L'arch. Russo, all'epoca Capo della

Ripartizione Urbanistica, ha dichiarato che l'assessorato regionale aveva inteso superare l'annullamento predetto col parere 1 VAS-VIA (valutazione di impatto ambientale), senza convocare una nuova conferenza di servizi per il riesame generale delle autorizzazioni. In detta ultima nota, vi è l'autorizzazione e una serie di prescrizioni.

Nel dicembre del 2009, ancor prima dell'inizio dei lavori, collocabile alla data del 18.7.2011 (cfr. nota dell'aeronautica militare del 18.7.2011), la Regione siciliana, con decreto del 30.12.2009, a firma INTERLANDI, dispone la riperimetrazione dell'area su cui sarebbero inspite le opere da realizzare. Per effetto di detta ripermetrazione, il terreno in questione viene a ricadere in Zona A, soggetta a norme ancor più restrittive rispetto alla Zona B, dove vige il regime di in edificabilità assoluta, vedi in particolare l'art. 2 lett. a) del decreto istitutivo della Riserva, dove è fatto divieto di "realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete", con la specificazione che "la realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, sentito il parere del Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale (CRPPN)". Il c.t. (pag. 22 della relazione del 27.7.2012) ha concluso le sue valutazioni affermando che alla stregua dell'art. 22 l. reg. 6.5.1981, n. 98 e 9.8.1988, n. 14, dopo la ripermetrazione le opere del MUOSO avrebbero dovuto essere nuovamente esaminate dagli organi competenti, in quanto non ancora eseguiti e iniziati i relativi lavori.

Il Comune di Niscemi, con nota del 26.5.2011 rilevava che il Servizio V.I.A.-V.A.S. dell'A.R.T.A. non era presente nella conferenza di servizi.

La Regione siciliana, tanto nel provvedimento 1.6.2011 n. 36783, quanto in quello del 28.6.2011 n. 43182, nel dare atto e nel motivare in punto di fatto e di diritto, non menziona minimamente l'intervenuta riperimetrazione della Riserva, il che denota quantomeno un difetto di valutazione e di istruttoria. L'assessorato regionale territorio e ambiente (cfr. nota del 28.6.2011) nel prendere atto della Conferenza di servizi, autorizzò l'esecuzione del progetto con una serie di prescrizioni. Richiesto sul perché non fosse stata indetta una nuova conferenza di servizi dopo la ripermetrazione, il dirigente generale del Territorio e Ambiente, ha dichiarato "a mio parere non avrebbe modificato lo status del progetto", e richiesto del perché non fosse stata citata come zona di sito di interesse comunitario la porzione di terreno interessata dal progetto, ha dichiarato "poiché già richiamata nella precedente autorizzazione" (cfr. verbale del 27.4.2012). Contro il provvedimento del 28.6.2011, il Comune di Niscemi ha proposto ricorso al TAR per ottenere la sospensione di efficacia dello stesso, ricevendo decisioni di rigetto sia in primo che in secondo grado. In buona sostanza, il TAR ha liquidato la questione, non ancora in sede di merito, affermando che parrebbe dubbia la possibilità di revoca del nulla osta, tuttavia non appare condivisibile tale tesi in quanto se sopravviene un fatto nuovo che determina la necessità di rivalutare le precedenti determinazioni, è in potere della pubblica amministrazione esprimere il proprio dissenso sia pure successivamente, ciò deriva come corollario dal principio di buon andamento della p.a. e dal dovere di adeguare le proprie valutazioni alle novità che sopraggiungono medio tempore, si badi che ancora non era iniziata l'esecuzione dell'opera.

Le autorità militari italiane hanno sempre avuto nei riguardi dell'impianto un atteggiamento di grande cautela, infatti sia l'allora comandante della base di Sigonella, sia lo stato Maggiore Geniodife (cfr. nota del 31.10.2006 in atti) hanno concordemente sottolineato la necessità di opportune verifiche "di impatto tecnico-strumentale ed ambientale", GENIODIFE ha imposto la seguente condizione: "non esistono motivi ostativi circa l'utilizzo della gamma 30-31 GHz mentre le frequenze di esercizio della banda 225-400 MHz dovranno essere assegnate dai competenti organismi NATO per il tramite di SMD-VI Reparto - Prima della emssa in funzione del sistema per le comunicazioni satellitari deve essere garantito e certificato che le emissioni rientrino nei parametri stabiliti dalle vigenti leggi italiane e che non interferiscano con emissioni di servizi già

operativi in loco- come comunicato dal Comando III Regione aerea con foglio prot. TR3-012/1616 del 21.6.2006 risulta necessario acquisire l'autorizzazione dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali”.

2. La realizzazione delle opere

Sono state disposte due consulenze tecniche dalle quali si rileva quanto segue. L'orografia della zona è caratterizzata da altopiani che degradano in direzione sud verso il Vallone Terrana e da alcune aree boschive presenti a macchia di leopardo, mentre nella parte nord vi sono zone pianeggianti che convergono gradualmente nella periferia urbana del comune di Niscemi ed hanno destinazione prevalentemente agricola con presenza di edifici residenziali di tipo stagionale sempre più frequenti mano a mano che ci si avvicina all'abitato di Niscemi. La vegetazione delle aree boschive si presenta con un'alternanza di macchia mediterranea e gariga; la prima ricopre principalmente i terreni scoscesi e gli avvallamenti naturali, mentre la seconda interessa i terreni pianeggianti. Il terreno di impianto del MUOS ricade all'interno della Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi" istituita con D.A. 475/97. Inoltre, l'area è inserita nella rete ecologica "Natura 2000" secondo il DPR 357/97 come Sito di Importanza Comunitaria ITA050007. Il sito si trova a 6,2 km a Sud-Est dell'abitato di Niscemi (Coord. Geografiche WGS84 Lon/Lat: 14°44'10"/37°11'05") nella parte Sud di un'area recintata e già adibita ad installazioni di antenne radio. I primi agglomerati edilizi significati sono situati ad una distanza di circa due chilometri dal costruendo MUOS. Il progetto prevede la realizzazione di un piazzale all'interno del quale sono posizionati sia il sistema di antenne sia gli edifici per la gestione dell'impianto. Il piano di campagna in cui è collocato l'impianto declina verso Sud con pendenza media del 13%. Al fine di ottenere una superficie pianeggiante destinata al piazzale, sono stati previsti e realizzati i lavori di movimento terra qui appresso vengono descritti. Essi constano nello sbancamento del terreno di monte con riporto a valle e quindi nella realizzazione di una scarpata a Nord del piazzale ed un rilevato a Sud. L'altezza massima della scarpata è di circa mt. 10 e si registra in prossimità del cancello di ingresso sul lato est. Le pendenze delle scarpate artificiali ottenute dallo sbancamento dei terreni a Nord del piazzale, per la natura sabbiosa del terreno locale sono compatibili con la stabilità del pendio. Il rilevato di valle, costruito a Sud del piazzale, si presenta ben costipato ed è organizzato a gradoni in modo da prevenire fenomeni di smottamento e cedimenti localizzati. Tutte le opere in terra sono protette dai fenomeni erosivi legati al ruscellamento delle acque tramite fossi di guardia. Il piazzale, secondo il progetto, ha una pavimentazione in ghiaia ed ha accesso da una stradella asfaltata proveniente da un percorso in terra battuta posto sull'altipiano. Inoltre, lungo il perimetro è previsto un sistema di canalizzazioni in calcestruzzo armato che convoglia le acque meteoriche verso i rivoli naturali siti ad Est ed Ovest dell'area di intervento. Tutte queste opere sono state già realizzate ed hanno corrispondenza con il progetto originale. Il piazzale realizzato ha una superficie di circa mq. 15.000 ed è pavimentato con ghiaietto di colore bianco. Nel progetto originale sono stati previsti mq. 17.000 circa di terreno sistemato a piazzale; dai dati del progetto non è stato possibile accertare la natura del materiale di rivestimento del piazzale. Il piazzale è stato realizzato ad una quota di quasi mt. 250 s.l.m. All'interno del piazzale il progetto originario riporta tre ordini del sistema di antenna disposti in direzione Nord-Sud con un disassamento di circa mt. 7,50. Ciascun sistema di antenne, secondo il progetto, è costituito dei seguenti elementi: «Quadripod subreflector, Concrete Building ET antenna, backup structure panels, elevation wheel, pedestal sub-assembly». Fra questi elementi solo il "Concrete Building ET antenna" prevede la realizzazione di una struttura in cemento armato con pianta esagonale a sostegno dell'antenna, parabolica; gli altri prevedono la realizzazione di plinti di fondazione in cemento armato per il posizionamento di strutture reticolari in acciaio. Attualmente sono state già realizzate sia le strutture esagonali in cemento armato sia i plinti di fondazione degli elementi reticolari in acciaio. Le strutture esagonali si presentavano rivestite con piccole lastre di pietra locale (silicea di colore giallo ocra) e malta cementizia sbruffata, nella faccia vista, con sabbia locale. Le torri hanno un'altezza di

mt. 6 circa ed un diametro di mt. 7.50 circa. Sono rivestite in pietra arenaria locale. Entrambi questi manufatti in cemento armato corrispondono, in termini di dimensione e di posizione, a quanto previsto in progetto. Gli edifici in progetto per la gestione dell'impianto constano di:

- un edificio tecnico a pianta quadrata rivestito in ghiaia bianca;
- un serbatoio per l'acqua a pianta rettangolare;
- una sala pompe immobile orientato verso Est;
- Un edificio RAF building di dimensioni;
- Nel progetto originale sono previste tre tettoie in acciaio aperte sui lati destinati ai serbatoi di carburante diesel; sui luoghi attualmente vi è una sola tettoia.

In merito alle norme urbanistiche che regolano le attività edilizie della zona si rileva che l'area di intervento ricade all'interno della Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi" istituita con D.A. 475/97 e del Sito di Importanza Comunitaria ITA050007. Per vincolo della riserva, sia che si tratti di zona A che di zona B, non è consentito realizzare nuove costruzioni né modificare la conformazione dei terreni senza il preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. In riferimento alla classificazione SIC ITA050007 dell'area si rileva che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, i progetti di opere ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario sono sottoposti alla Valutazione di Incidenza Ambientale da rilasciarsi a cura dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. In alternativa, le analisi della Valutazione di Incidenza Ambientale possono essere incluse nella Valutazione di Impatto Ambientale da rilasciarsi ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 e seguenti modifiche ed integrazioni.

3. Profili di illegittimità del provvedimento conseguente alla conferenza di servizi.

Rimane tuttavia il dato incontrovertibile che manca la motivazione su un punto decisivo del provvedimento, vale a dire se l'opera sia compatibile col vincolo paesaggistico e sul perché l'amministrazione ha deciso di derogare al vincolo.

La Regione ha previsto che la vigilanza sul sito spettasse al Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali, di fatto tale vigilanza è stata esercitata con tre sopralluoghi, anche se è subordinata all'autorizzazione all'accesso da parte delle autorità militari.

La dott.ssa CAMPO Olimpia, dirigente provinciale del Dipartimento, ha dichiarato che *"nella gestione delle aree protette l'Assessorato regionale territorio e ambiente è l'organo sovrano a gestire e rilasciare, anche in deroga, ogni eventuale autorizzazione"*.

Senonché, i rapporti fra l'autorità amministrativa e il sindacato del giudice penale sono stati regolati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, in particolare laddove ha statuito che *"nel caso di difformità da disposizioni legislative o regolamentari, o dalle prescrizioni urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici non si configura disapplicazione da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio (Cass., Sez. Un., 12.11.1993, Borgia, Rv. 195358) perché lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extra penale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo". Si tratta del criterio c.d. dell'interesse sostanziale tutelato". Sulla stessa lunghezza d'onda, Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2006, n. 21487, secondo cui il giudice penale, allorché accerta profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo edilizio, procede ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna «disapplicazione» riconducibile all'enunciato dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice». E' ormai diritto vivente che, a partire dall'intervento delle Sezioni unite del 1993, ormai consolidato, il giudice penale è tenuto ad accertare la conformità tra l'ipotesi fattuale (opera eseguita o eseguenda) e la fattispecie legale*

identificata dalle disposizioni legislative statali e regionali vigenti nella materia edilizia (Cass., Sez. III, 18 dicembre 2002, Tanni; Cass., 21 marzo 2006, n. 21497; Cass. n. 26144 del 2008). Secondo tale orientamento, nei casi in cui l'atto amministrativo costituisca elemento della fattispecie penale, la sua valutazione da parte del giudice penale non può prescindere dal rispetto dei principi di tassatività e tipicità della norma penale. Il giudice penale è tenuto ad esaminare l'atto con poteri e finalità sue proprie, senza sindacare l'opportunità e il merito amministrativo né la legittimità, ma procedendo a valutare semplicemente, nei termini richiesti dalla stessa fattispecie incriminatrice, la conformità dell'atto al tipo previsto dalla disposizione penale. Il richiamo al concetto di disapplicazione e agli artt. 4 e 5, l. cont. amm., non ha, dunque, ragione di essere perché totalmente estraneo alle valutazioni di competenza proprie del giudice penale, il quale, nel valutare la validità dell'atto amministrativo, dove richiesto dalla norma penale, non fa altro che indagare sulla sussistenza o meno di un elemento normativo della fattispecie tenendo presente il bene giuridico tutelato; attività, questa, tipica del giudizio penale, che non può essere dunque delegata ad altro giudice.

Nel caso in ispecie, va applicato il disposto di cui all'art. 147 d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che ha previsto una disciplina speciale per tutte le opere statali, ivi inclusi gli alloggi militari, in forza della quale l'autorizzazione paesistica è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi. L'applicabilità di tale norma al caso che ne occupa è confermata dal disposto di cui all'art. 354 del codice dell'ordinamento militare, approvato con d.lgs. n. 66 del 2010 (cfr. pag. 14 della relazione di consulenza tecnica del 27.7.2012). Tale disposizione prevede, in particolare, che *"qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo"* (comma 1). Il successivo comma 2 stabilisce poi che *"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica"*. Come affermato dalla citata giurisprudenza amministrativa, *"dall'esame di tutta la normativa sopra indicata emerge che il legislatore ha bilanciato due valori costituzionali fondamentali (il paesaggio ex art. 9 Cost. e la sicurezza nazionale ex art. 52 Cost.) attraverso l'introduzione di una disciplina derogatoria (comune a tutte le opere statali) rispetto ai normali moduli procedimentali, ma che presuppone sempre l'assoggettamento all'obbligo della autorizzazione paesistica"* (T.A.R. Lecce, Puglia, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1665), infatti *"in difetto di una espressa norma di esonero, deve ritenersi necessaria l'autorizzazione paesistica per tutte le opere destinate alla difesa nazionale"* (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 852/99 del 2000 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5312 del 2005; cfr. anche TAR Liguria, sez. I, 14 gennaio 2008, n. 24). Si veda in tal senso anche l'indirizzo espresso dalla Cassazione penale (cfr. sez. III, 24 novembre 1995, n. 12570) la quale ha avuto modo di affermare che *"anche le opere destinate alla difesa militare ... sono soggette alle leggi sulla tutela del paesaggio"*, atteso che *"la Costituzione attribuisce al paesaggio (art. 9) un valore primario che non può essere sacrificato a quell'altro, di pari dignità, della sicurezza del Paese, (art. 52)"*. Del resto, in questa stessa direzione si colloca la previsione di cui all'art. 18 del DPR n. 170 del 2005 (recante disposizioni in materia di opere militari), a norma del quale *"il responsabile per la fase di progettazione ... b) verifica, in via generale, la conformità ambientale, paesistica e territoriale dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per il rilascio dei pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale e territoriale"*. Infine, non è secondario osservare che la disciplina comune in materia ambientale è pienamente applicabile, nella specie, dal momento che l'art. 358 del codice dell'ordinamento militare approvato con d.lgs. n. 66 del 2010 esclude dall'applicabilità della normativa ambientale solamente le opere militari facenti parte di piani e

programmi destinati a scopi di difesa nazionale “*caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di stato*”, nella specie entrambe le fattispecie non sussistono.

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. atteso che, ai sensi del primo comma dell'art. 321 c.p.p., vi è fondato pericolo che la libera disponibilità dell'impianto possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati. La normativa oggi vigente non ha che confermato la validità della normativa pregressa, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 156 t.u. 490/99, che aveva espressamente sancito che per tutte le opere statali “ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale”, sicché deve ritenersi che tutte le opere militari, in quanto statali, sono sottoposte alla disciplina propria dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali e ambientali. Sul punto, vi è il conforto della giurisprudenza del Consiglio di stato (Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2005, n. 6312).

E' vero che le opere militari, quale indubbiamente è l'opera oggetto dell'odierno procedimento, non sono assoggettate alla normativa urbanistica, però –come ha statuito il Consiglio di stato (Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2005, n. 6312, che ha annullato Tar Abruzzo, Pescara, n. 192 del 2005), “dalla circostanza che l'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e il conseguenziale d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 esonerano le opere destinate alla difesa militare dagli obblighi legali previsti nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia non può desumersi l'esistenza di analogo esonero dall'obbligo dell'autorizzazione paesistica per le opere, compresi gli alloggi di servizio, da realizzare all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico, anche se ubicate all'interno di basi militari o al diretto servizio di esse”. Il Consiglio di stato ha annullato la sentenza del TAR Abruzzo che invece aveva ritenuto che le opere destinate alla difesa nazionale possono essere realizzate prescindendo dal rilascio della specifica autorizzazione da parte del soggetto preposto alla tutela del vincolo, secondo l'argomento che mancando la disciplina attuativa dell'art. 147 c. 3 d. lgs. n. 42 del 2004, si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 2 d.p.r. n. 383 del 1994 circa la non necessità della conformità delle opere di interesse statale alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi.

Orbene, nelle aree protette, com'è noto (Cass., Sez. III, sentenza n. 20738 del 11/03/2003, Rv. 225298), “per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti dalla legge regionale anche ad un organo unico, ma chiamato a compiere una duplice valutazione, mantenendo la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio”. Che l'area in esame sia interessata dal vincolo paesaggistico deriva dal disposto di cui all'art. 146 c. 1 lett. f) d.p.r. n. 490 del 1999, secondo cui “sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico: f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. D'altra parte il d.p.r. n. 42 del 2004, sottentrato alla precedente legislazione, definisce come “beni paesaggistici”, ai sensi dell'art. 2, “gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”. L'art. 142 lett. f) include tra i beni paesaggistici i parchi e le riserve nazionali e regionali, specificamente la sughereta di Niscemi è inclusa nel piano paesistico provinciale di Caltanissetta.

Nella Regione siciliana, secondo l'art. 1 l. n. 13 del 2007, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 d.p.r. n. 357 del 1997, sono attribuite ai Comuni nei cui territorio insistono i siti SIC, siti di interesse comunitario. Mentre le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC ricadenti all'interno dei parchi naturali, sono di competenza dell'Ente Parco.

L'amministrazione avrebbe dovuto, sin dall'inizio, non concedere l'autorizzazione per evidente contrarietà del progetto alle prescrizioni del vincolo paesaggistico, ma quel che più importa notare è che, successivamente alla ripermimetrazione dell'area, avrebbe dovuto esercitare il potere di autotutela, revocando l'autorizzazione. Infatti, come ha statuito la giurisprudenza

amministrativa (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 25.5.2011, n. 957), il potere di autotutela è doveroso con riferimento ad ipotesi di provvedimento che risulti in contrasto con interessi a tutela rafforzata, come l'interesse alla tutela dell'ambiente e d'altronde l'interesse dell'amministrazione militare era recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente in quanto ancora gli impianti, alla data delle ripermimentazione, non erano stati edificati e non era iniziata nemmeno la costruzione.

Con ordinanza del 16.9.2011, il Servizio tecnico del Comune di Niscemi ha ordinato la sospensione dei lavori, in contrada Ulmo, di realizzazione di opere edili abusive consistenti in movimento terra con scarpate di notevole altezza e 3 manufatti di cemento armato, in area ricadente nella riserva, ma il responsabile della Marina Militare cui era diretta tale ordinanza non si è uniformato all'ordine, come risulta dal verbale del 4.10.2011 a cura del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Niscemi. Un'ulteriore sopralluogo è stato delegato dall'Ufficio, al fine di verificare la conformità al progetto e le opere erano in stato di avanzamento, infatti, alle date del giorno 11 e 12 aprile 2012, i lavori relativi agli edifici erano pressoché completi, mentre sono state completate le basi piattaforme in c.a. su cui saranno edificate le antenne, nonché tutte le opere esterne.

Non può non essere sottolineato che il provvedimento finale adottato in seguito alla conferenza di servizio è oggettivamente privo di motivazione, infatti nel testo del verbale della conferenza di servizi, vi sono considerazioni generiche, connotate dall'utilizzo di clausole di stile nonché meramente ripetitive del dato normativo, prive di qualsivoglia analisi circa l'impatto che in concreto l'intervento era in grado di determinare sull'ambiente circostante, o meglio sul contesto paesaggistico.

Ma vi è un secondo profilo di illegittimità sostanziale dell'atto in questione, nella sequenza conferenza di servizi del 2008 ed atti di autorizzazione del 1 e del 26 giugno 2011. Vi sono contrasti di valutazione, di cui l'amministrazione che ha rilasciato le autorizzazioni non ha tenuto conto. Infatti, mentre l'ARPA afferma di aver svolto una campagna di misura e monitoraggio dei campi elettromagnetici generati dagli impianti esistenti intorno alla Base militare che hanno accertato valori al di sotto del valore di attenzione di 6 V/m di cui alla legge quadro n. 36 del 2001 e del D.P.C.M. 8.7.2003, sottolineando che all'attivazione del nuovo sistema MUOS effettuerà analoghe campagne, mentre ha svolto le simulazioni alla luce delle osservazioni poste dai tecnici dell'Università di Palermo, questi ultimi, nello studio trasmesso al Sindaco di Niscemi avv. Di Martino, sottolineano che il sito è a dominanza querceto, con la presenza di uccelli rapaci diurni come il nibbio reale, sparviere ed altri che sono indici di elevata qualità ecologico-funzionale, c'è una boscaglia rada, l'area di progetto è estesa mq. 2.500 circa (ma nel progetto si parla di un'area di mq. 2.939), i principali fenomeni di disturbo sono gli incendi, l'impatto negativo da tenere presente è il pascolo, nonché l'espansione delle coltivazioni agricole. Nello studio del Politecnico di Torino, da parte dei Prof.ri Zucchetti e Coraddu, si afferma, a pag. 9, che "al fascio principale di microonde emesso dalla parabola MUOS, in caso di errore di puntamento dovuto ad incidente, malfunzionamento o errore, è associato il rischio di irraggiamento accidentale di persone che, entro un raggio di 20 Km, potrebbero subire danni gravi e irreversibili anche per brevi esposizioni, a tale rischio è esposta l'intera popolazione di Niscemi. Nelle valutazioni conclusive, si afferma che "data la situazione è opportuno un approfondimento delle misure, con l'avvio immediato di una procedura di riduzione a conformità, finalizzata alla riduzione delle emissioni, e il blocco di ogni ulteriore installazione". Alla luce di tali valutazioni, appare del tutto insoddisfacente la nota del 14.11.2008 del Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa secondo il quale "il rischio all'esposizione del personale è minimo ed improbabile, la distanza di sicurezza dell'emissione elettromagnetica pericolosa sarà imposta mediante l'installazione di una recinzione di sicurezza ai sensi del DM 381 del 1998, la misurazione dell'inquinamento da radiofrequenze sarà eseguita appena i sistemi saranno installati e pronti ad operare". Le medesime valutazioni, tutt'altro che rassicuranti, sono contenute nel progetto di installazione, Relazione illustrativa, dove si afferma che "il rischio dell'esposizione del personale al fascio elettromagnetico principale, dei trasmettenti su Banda-Ka, è minimo e improbabile in quanto le persone devono fisicamente essere elevate ad

un'altezza di circa m. 30", la recinzione di sicurezza sarebbe una salvaguardia e le misurazioni dell'inquinamento si svolgeranno a cose fatte. Ma appare insoddisfacente anche la motivazione dell'autorizzazione 28.6.2011, la quale, sul punto fa riferimento a uno studio del Dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e delle telecomunicazione dell'Università di Palermo, nel qual si afferma che il sistema di trasmissione "non comporta condizioni di rischio per la salute dell'uomo".

Ne deriva che anche sotto il secondo profilo esaminato, le autorizzazioni dell'amministrazione non appaiono esaurienti, e presentano carenze di approfondimento, di studio, di analisi e di valutazione. Sul punto, il parere favorevole del CRPPN del giorno 11.5.2011, prodotto dal dott. Arnone, si basa sullo studio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, già citato, che appare quantomeno limitativo, infatti si occupa solamente del rischio di esposizione agli operatori, non agli abitati circostanti.

Ma vi è un terzo e più importante profilo di illegittimità dell'autorizzazione rilasciata mediante conferenza di servizi, cioè l'esistenza di un generale divieto di costruzione nelle aree vincolate, che discende dall'art. 10 l. reg. n. 16 del 1996 e succ. mod. (nel testo sostituito dall'art. 3 della l.r. n. 13 del 1999, modificato e integrato dall'art. 89, comma 8, della l.r. n. 6 del 2001 e dall'art. 42 della l.r. n. 7 del 2003), secondo cui "1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi. 2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri. 3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150". Addirittura, il comma 7 stabilisce espressamente che "all'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3". L'unica deroga prevista è quella stabilita, in via generale, in sede di strumento urbanistico generale (c. 3 bis): "3 bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq". Altra possibile deroga è per le costruzioni all'interno dei parchi naturali: "6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14". Al di fuori di queste limitate fattispecie, non è possibile nessun'altra deroga.

4. Il *periculum in mora*

Quanto al *periculum in mora*, va osservato che, sulla scia della giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Sezioni Unite n. 12878 del 29.1.2003; più di recente Cass., sez. VI, n. 21734 del 4.2.2008), "il pericolo, attinente alla libera disponibilità del bene, deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità". Già le Sezioni Unite (Cass, Sez. U., 14.12.1994 - Adelio), sottolinearono che, ancorché manchi per le misure cautelari reali una previsione esplicita di concretezza come quella codificata per le misure sulla libertà personale all'art. 274 c.p.p., lett. c), è nella fisiologia del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., quale misura anch'essa limitativa di libertà costituzionalmente garantite, che il pericolo debba essere contrassegnato dalla effettività e dalla concretezza. Nella fattispecie, il *periculum in mora* è ravvisabile sotto il duplice profilo che la prosecuzione dei lavori in corso protrae gli effetti dannosi dei manufatti in violazione del vincolo paesistico e senza alcuna garanzia di osservanza dei limiti tabellari dell'inquinamento elettromagnetico, ed inoltre aggrava le conseguenze del reato. Va, altresì, notato che "sussiste il requisito del *periculum in mora*, necessario per l'emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo di un'area e del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., anche nel caso in cui il Sindaco abbia sospeso la concessione edilizia e sia stata

rigettata dal TAR la richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento sindacale. Infatti il sequestro di cui al predetto articolo tende ad assicurare le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono le norme amministrative" (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 11747 del 14.5.1998). Com'è noto, i provvedimenti cautelari in via amministrativa assolvono ad una funzione solo parzialmente coincidente con quelli disposti in sede penale; in tale sede infatti, oltre che impedire la prosecuzione dell'attività edilizia, "si ottiene il più ampio fine di sottrarre totalmente l'immobile alla disponibilità dell'indagato", disponibilità sia materiale, che giuridica. Perciò, come ha statuito da recente la suprema Corte (Cass., Sez. III, sentenza n. 47372 del 24/11/2011 Cc., Rv. 251964), "in tema di sequestro preventivo per il reato di edificazione abusiva, l'intervenuta sospensione dei lavori disposta in via amministrativa non comporta, per ciò solo, la mancanza del requisito del "periculum in mora", essendo comunque necessario accertare se detta sospensione possa soddisfare le esigenze poste alla base del vincolo cautelare". Nel caso in specie, le opere sono in contrasto col vincolo paesaggistico, peraltro non è ancora intervenuto il completamento delle opere realizzate, sicché permangono gli effetti dannosi delle opere abusive per il paesaggio o l'ambiente ritenuto dal legislatore meritevole di particolare tutela (cfr. Cass., sez. III, 30.4.2003, n. 28338, Grilli, Rv 225385; Cass., sez. III, 10.9.1993, n. 1817, Cass., sez. III, 19.5.2009, n. 30932, Tortora, Rv 245207). Peraltro, anche l'uso dell'immobile, realizzato in violazione di vincoli, si palesa idoneo ad aggravare le conseguenze dannose prodotte dall'opera abusiva sull'ecosistema protetto da vincolo paesaggistico o di altra natura e giustifica l'applicazione della misura cautelare diretta ad impedire la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze dannose del reato (cfr. Cass., sez. III, 12.6.2003, n. 32247, Berardi, Rv 226158). Non si può dire che l'uso dei manufatti sarebbe espletato in conformità col rispetto del vincolo, in quanto la menomazione del bene giuridico è già in atto con le molteplici opere di movimento terra e di edificazione di manufatti di servizio e tecnologici. Non si può disconoscere, infine, l'esistenza del rapporto di strumentalità fra le opere e il reato, in quanto il nesso non è meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell'attività illecita ipotizzata (Cass., Sez. VI, Sentenza, n. 35161 del 09/07/2009, Rv. 245283).

5. Competenza e giurisdizione.

Va, da ultimo, affrontato il tema della giurisdizione e della competenza. Non c'è dubbio che il reato sia incluso nella giurisdizione e nella competenza dell'ufficio giudiziario che procede, anche riguardo al cittadino americano in corso di identificazione, cittadino americano appartenente alle truppe NATO, esiste solamente, ai sensi dell'art. il diritto affinché il comandante sia informato perché eserciti le proprie facoltà, di partecipazione al procedimento e di richiedere, eventualmente la rinuncia alla priorità della giurisdizione italiana, ai sensi degli artt. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c della detta Convenzione, e 1 e 2 del d.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. Tale assetto è stato dichiarato conforme alle regole costituzionali, con le sentenze n. 96 del 1973 e 446 del 1990 della Corte Costituzionale. Va escluso che la cognizione del reato sia compresa nella giurisdizione esclusiva dello stato di origine del soggetto indagato od in quella dello stato di soggiorno, si tratta di un reato che è devoluto alla giurisdizione concorrente e perciò si applicano le regole di cui all'art. 3 lett. b) del regolamento attuativo dell' art. VII della convenzione di Londra, ratificata con la l. 30 novembre 1955, n. 1335, di esecuzione della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, stipulata tra gli Stati partecipanti all'Alleanza del Nord Atlantico, vale a dire che "le autorità dello Stato di soggiorno hanno il diritto di priorità nell' esercizio della loro giurisdizione".

Non solo, ma v'è di più, l'accordo bilaterale Italia-USA stipulato il 2.2.1995. sostitutivo degli accordi del 1954 prevede che le installazioni militari statunitensi da realizzarsi in Italia devono essere conformi alle norme di legge italiane e autorizzate dal Ministero della Difesa. Secondo il d.p.r. n. 170 del 2005, le attività costruttive ed impiantistiche, per gli aspetti tecnici e amministrativi, sono sottoposte al controllo della Direzione generale dei Lavori e del Demanio, denominata GENIODIFE che rappresenta l'autorità ministeriale (art. 2 co. 6). A norma del d.lgs. n. 170 del 2005, come ha sottolineato il consulente tecnico nella relazione del 27.7.2012 (pag. 13), quale che sia l'organismo militare che intenda realizzare opere o impianti militari nel territorio italiano, le stesse devono essere conformi alle normative vigenti in materia paesaggistica ed ambientale, anche se ai sensi dell'art. 10 c. 2 d. lgs. n. 170 del 2005 e 7 comma 1 d.p.r. n. 380 del 2001, non è necessario che le relative opere siano munite della concessione edilizia.

E' a dirsi che il Comandante della Base NATO di Sigonella (cfr. nota del 4.5.2012, n. 494) ha comunicato che area riservata agli Stati Uniti è l'attuale sito del "Niscemi Transmitter Site", **in particolare la Sala controllo tecnico**, mente il nuovo sito, anche se concepito come variante al sito originario, è fuori da questa Sala, e non è ancora stato preso in carico dalla autorità statunitensi ed è perciò da considerarsi a tutti gli effetti territorio dello stato italiano. D'altra parte, a riprova dell'esattezza di tale tesi, è a dirsi che se si fosse trattato di territorio non facente parte del demanio statale, non sarebbe stato necessario ricorrere alle autorizzazioni delle molteplici autorità amministrative italiane. Inoltre, se le opere de quibus devono essere conformi alle leggi italiane, lo Stato italiano deve necessariamente disporre degli strumenti atti ad impedire che le violazioni costituenti reato vengano portati a realizzazione e, se perpetrate, ad essere individuate e scoperte, con l'identificazione dei relativi autori.

Ritenuto, quindi, che oltre alla giurisdizione, alla competenza, sussistono tanto il fumus quanto il periculum in mora.

Ritenuto altresì che il comma 2 dell'art. 181 d. lgs. n. 24 del 2004 e succ. mod. prevede che, con la sentenza di condanna, venga ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a spese del condannato, sicché il sequestro preventivo si impone in funzione di detta ultima disposizione, per preservare la possibilità del ripristino immediato dello stato dei luoghi e perché la libera disponibilità delle cose non aggravi o non protragga il reato.

RITENUTO fondato, quindi, il pericolo che la libera disponibilità dell'immobile e dell'impianto in sito, aggravi le conseguenze del reato.

ritenuto che il sequestro preventivo può essere emanato anche se i lavori sono stati ultimati (Cass., Sez. II, 14.5.2008 , n. 23681, Cristallo, Rv. 240621), quindi *"anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità, e le conseguenze del reato consistano nel volontario aggravarsi e protrarsi dell'offesa al bene protetto"*. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale appena citato, che è condiviso pienamente da quest'Ufficio in quanto rispondente alle esigenze di tutela del corretto assetto del territorio, tra gli effetti ulteriori ed immediati della fattispecie penale, si pongono anche l'uso e il godimento del bene che costituisce il prodotto del reato già consumato. Ciò evidentemente autorizza, a fortiori, il provvedimento cautelare nella fase della costruzione e realizzazione dell'opera, che è propriamente la fattispecie che interessa.

A tal proposito, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la finalità del sequestro preventivo vada valutata indipendentemente dallo stadio di attuazione delle condotte illecite, dovendosi riconoscere priorità all'esigenza di impedire che le conseguenze dannose per il bene protetto dalla norma siano protratte o aggravate. Si è così affermato che il sequestro preventivo può essere legittimamente disposto o conservato anche nei casi in cui la condotta illecita sia cessata

(Cass., Sez. III, 20 maggio 1997, n. 213, Rv. 208304; Cass., Sez. III, 15 febbraio 2000, n. 735, Rv. 216431).

Mette conto di notare che, con nota del 27.7.2012, l'ufficio aveva provveduto a segnalare al Comandante italiano di Sigonella l'irregolarità dell'opera invitandolo a comunicare alle autorità statunitensi l'opportunità di sospendere i lavori, ma le autorità americane hanno risposto in maniera evasiva (cfr. nota a firma W.S.Butler), riaffermando il possesso di tutte le autorizzazioni. Ne consegue che, anche da tale punto di vista, appare necessario sottoporre le opere al sequestro preventivo.

Riannodando le fila del discorso fin qui condotto, va conclusivamente affermato che il provvedimento finale adottato in seguito alla conferenza di servizi risulta illegittimo e va disapplicato in quanto viziato sul piano procedurale e sul piano sostanziale, perché privo di motivazione, comparendovi clausole di stile, soprattutto non vi si trova alcun cenno sulla ripermetrazione del sito, frattanto intervenuta, non appare dunque assistito da un'esauriente istruttoria, sia perché nessun provvedimento è stato adottato in seguito alla revoca del nulla osta del Comune di Niscemi, sia perché nessuna approfondita disamina è stata operata sotto il profilo del pericolo alla salute pubblica per effetto dei campi magnetici, infine risulta emanato in palese violazione al disposto di cui all'art. 10 l. reg. n. 16 del 1996, essendo al di fuori delle limitate ipotesi di deroga ivi previste.

Visti gli artt. 321 c.p.p. e segg.

P.T.M.

CHIEDE

disporsi il sequestro preventivo delle opere in corso di realizzazione costituenti la Stazione di radiocomunicazione, Sistema denominato M.U.O.S., Mobile User Objective Sistem, Sistema di comunicazione per utenti mobili presso la Stazione Naval Radio Transmitter Facility (NRTF), e precisamente l'intera area distinta in catasto al f. 84, particella 11, nonché al f. 83, part. 107-109.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Caltagirone, lì 17.9.2012

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Francesco Paolo Giordano

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE UFFICIO G.I.P. PERVENUTO
4 SET. 2012
<i>Dir</i>

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caltagirone, 05-10-12

IL CANCELLIERE G1
G. PALAZZO



